

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2025, n. 1.

Istituzione della “Commissione speciale sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute”.

L’Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. È istituita presso l’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale denominata: “Commissione speciale sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute” (di seguito Commissione speciale).

2. La Commissione speciale ha i seguenti compiti:

- a) svolgere approfondimenti inerenti la “Missione 6: Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- b) acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine allo stato di attuazione e al rispetto del cronoprogramma dei progetti e degli interventi per i quali la Regione Umbria risulti essere soggetto beneficiario oppure attuatore degli investimenti a valere sulla “Missione 6: Salute” del PNRR;
- c) svolgere audizioni e indagini conoscitive finalizzate a conoscere e valutare gli effetti degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione a valere sempre sulla “Missione 6: Salute” del PNRR.

3. La Commissione speciale può sottoporre all’Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. La Commissione speciale, inoltre, può formulare proposte di interventi legislativi, ove ritenuti necessari ad attuare riforme connesse all’attuazione degli interventi a valere sulla “Missione 6: Salute” del PNRR, che trasmette all’Assemblea legislativa ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale può richiedere l’intervento, alle proprie riunioni, per quanto di competenza, dei componenti della Giunta regionale e dei responsabili degli uffici regionali, degli amministratori e dei dirigenti di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione nonché degli amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie regionali e delle società partecipate.

5. Ai soli fini dell’esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale svolge funzioni istruttorie e referenti ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Art. 2

(Strutture per il supporto)

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento dei propri lavori, si avvale delle strutture dell’Assemblea legislativa.

2. Il Presidente della Commissione speciale dispone di una struttura di supporto ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).

Art. 3
(Componenti)

1. La Commissione speciale, fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, è composta da 8 Consiglieri regionali, dei quali, 5 designati dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza e 3 dai Presidenti dei Gruppi di minoranza.

2. I Presidenti dei Gruppi consiliari provvedono a designare i Commissari di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

3. Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 4
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione speciale. La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.

3. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 5
(Validità delle decisioni e funzionamento)

1. La Commissione speciale è validamente costituita in seduta con la presenza di almeno la metà dei componenti.

2. La Commissione speciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in sede referente, in quanto compatibili.

Art. 6
(Durata della Commissione speciale)

1. La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento, al termine dei quali è automaticamente sciolta. Entro tale termine, la Commissione speciale trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti ai fini di cui all'articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, il termine di cui al primo periodo del comma 1 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato, e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione). In caso di scioglimento dell'Assemblea legislativa, la Commissione speciale è automaticamente sciolta decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale ed entro tale termine trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", Programma 01 "ORGANI ISTITUZIONALI", Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 00008_s euro 25.000,00 per l'anno 2025, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 142.000,00 nel caso previsto dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3;

b) capitolo 00100_s euro 38.757,17 per l'anno 2025, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 220.915,85 nel caso previsto dall'articolo 6, comma 2, primo periodo, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2;

c) capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia 17 febbraio 2025

PROIETTI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei Consiglieri Ricci, Betti, Simonetti e Tagliaferri, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 31 gennaio 2025, atto consiliare n. 34 (XII Legislatura);
- assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", con competenza in sede referente, in data 31 gennaio 2025;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 3 febbraio 2025, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Consigliere Filipponi per la maggioranza e dal Consigliere Pernazza per la minoranza (Atto n. 34/BIS);
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta dell'11 febbraio 2025, deliberazione n. 7.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 1, 3 e 5:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45), 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16) e 15 febbraio 2024, n. 1 (in B.U.R. 16 febbraio 2024, n. 9, E.S.).
Il testo dell’art. 55 è il seguente:

«Art. 55 Commissioni speciali

1. L’Assemblea legislativa può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini conoscitive e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato. Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse.».

- La deliberazione dell’Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141, recante “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), è stata modificata ed integrata con delibere dell’Assemblea legislativa: 14 luglio 2009, n. 315 (in B.U.R. 29 luglio 2009, n. 34), 10 giugno 2010, n. 3 (in B.U.R. 23 giugno 2010, n. 28), 11 dicembre 2012, n. 200 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 26 marzo 2015, n. 416 (in S.O. al B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22), 28 dicembre 2016, n. 139 (in B.U.R. 18 gennaio 2017, n. 3), 14 novembre 2017, n. 209 (in B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 27 ottobre 2020, n. 71 (in B.U.R. 18 novembre 2020, n. 87), 23 febbraio 2021, n. 115 (in B.U.R. 26 febbraio 2021, n. 115) e 8 ottobre 2024, n. 415 (in B.U.R. 30 ottobre 2024, n. 56).
Il testo degli artt. 27, comma 2, 35 e 100 è il seguente:

«Art. 27 Procedimento in sede referente.

Omissis.

2. La Commissione trasmette all’Assemblea la proposta e gli emendamenti eventualmente approvati, nominando un relatore. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Omissis.

Articolo 35 Le Commissioni speciali.

1. L’Assemblea può istituire con legge Commissioni speciali per l’esame di particolari questioni e per lo svolgimento di indagini conoscitive e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell’ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale.

1 bis. La legge di cui al comma 1 stabilisce le specifiche funzioni della Commissione speciale, anche se in parte corrispondenti a quelle attribuite alle Commissioni permanenti.

1 ter. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1 bis, vengano assegnate alla Commissione speciale funzioni istruttorie, referenti, o entrambe le funzioni, per il tempo in cui opera la Commissione speciale sono sospese le corrispondenti funzioni della Commissione permanente, limitatamente all’esame delle tematiche trattate dalla Commissione speciale medesima.

1 quater. Nell’ipotesi di assegnazione alla Commissione speciale di funzioni referenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

Articolo 100 Risoluzioni.

1. Le risoluzioni sono atti del Consiglio diretti a manifestare orientamenti o a definire gli indirizzi su specifici argomenti. In occasione di comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, ciascun Consigliere può presentare una proposta di risoluzione.

2. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all’Assemblea di propria iniziativa relazioni e proposte di risoluzioni sulle materie di loro competenza.

3. Per la discussione e la votazione delle risoluzioni si osservano le disposizioni di cui agli articoli 94 e 97.».

Nota all'art. 2, comma 2:

- Il testo dell'art. 4-bis, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, recante "Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale" (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2007, n. 28), come modificato dalla legge regionale 9 luglio 2010, n. 16 (in B.U.R. 14 luglio 2010, n. 32) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), è il seguente:

Art. 4-bis
Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale

Omissis.

2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

Nota all'art. 3, comma 1:

- Il testo dell'art. 37 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5), è il seguente:

«Articolo 37
Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta.

1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, comprese quelle che prevedono le ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, commi 5 e 6.
3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato.».

Nota all'art. 4, comma 1:

- Il testo dell'art. 17 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5), è il seguente:

«Articolo 17
Elezione del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni permanenti.

1. Le Commissioni, nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.
3. Le Commissioni procedono con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. Ogni Consigliere scrive sulla scheda un solo nome.
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
- 4-bis. Uno degli eletti alle cariche indicate al comma 1 deve in ogni caso appartenere ad un Gruppo di maggioranza ed uno ad un Gruppo delle minoranze. A tal fine, ove risulti eletto Presidente della Commissione un Consigliere appartenente ad un Gruppo di maggioranza, l'incarico di Vicepresidente viene attribuito al Consigliere appartenente ad un Gruppo delle minoranze che abbia riportato il maggior numero di voti nella stessa elezione di cui al comma 3, analogamente nell'ipotesi inversa.
5. Non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
6. La carica di Presidente di Commissione permanente è incompatibile con quella di Presidente di altra Commissione permanente.
7. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni, nella prima seduta utile.».

Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 37, commi 3 e 4 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" (pubblicata nella G.U. 5 luglio 2004, n. 155), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300) e dal decreto legge 17 marzo 2015, n. 27 (in G.U. 18 marzo 2015, n. 64), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2015, n. 59 (in G.U. 14 maggio 2015, n. 110):

«Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.».

- Il testo dell'art. 50, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 3 e 5), è il seguente:

«Art. 50

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

1. Il Presidente dell'Assemblea formula l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento dell'Assemblea al di fuori dei casi previsti dall'art. 126, comma 1, della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.

Omissis.».